

(N. 346-B)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 1° aprile 1949 (V. Stampato N. 304)
modificato dalla I^a Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno)
del Senato della Repubblica nella seduta del 19 maggio 1949
modificato dalla Camera dei deputati nella seduta del 1° luglio 1949 (V. Stampato N. 304-B)*

d'iniziativa del deputato CAPPUGI

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 5 LUGLIO 1949

Proroga del termine stabilito dagli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, per favorire l'esodo spontaneo dei dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

Le disposizioni contenute negli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, sono richiamate in vigore a partire dal 7 aprile 1949 e fino al 31 dicembre 1949.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

L'aumento di cinque anni, previsto dal secondo comma dell'articolo 10 del predetto decreto, è elevato di due anni per coloro che hanno la qualifica di combattente o partigiano combattente.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Art. 3.

Per il personale insegnante di ogni ordine e grado che chieda l'applicazione dei benefici di cui alla presente legge, il collocamento a riposo ha effetto dall'inizio dell'anno scolastico successivo alla presentazione della domanda.

Art. 4.

Identico.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.